



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Basile Aniello**, nato a Giugliano in Campania (NA) il 16.10.1952, matr.n.12802.

Avvocato: **Monaco Pasquale Lucio**, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.35362 del 16.01.2013 (prat.n.5315/2011 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Advocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.20215 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 08.07.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 02.01.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Basile Aniello, della somma di € 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di € 1.200,00, per onorari, diritti e spese, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l' Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131739 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria

.Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati in data



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(Punto 3 del dispositivo)

10.07.2013 a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig/. Basile Aniello in virtù della sentenza n. 20215 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n.707330 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Basile Aniello in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del dipendente sig. Basile Aniello e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatorio avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84481 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.140076 del 26/02/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.20215 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 08.07.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013.

TOTALE DEBITO

€ 5.058,06

Dipendente sig. Basile Aniello, matr.n.12802.

Scheda debiti fuori bilancio Basile + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€ 2.272,41
• Rivalutazione monetaria	€ 505,91
• Interessi legali maturati al 25/07/2014	€ 566,86
• Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 1.712,88

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.35362 del 16.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.20215 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 08.07.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURASettore Contenzioso
Civile e Penale

16 GEN. 2013

Prot. n. 35362

RACCOMANDATA A MANO

07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e
Procedimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

CC-5315/2011

N. Pratica: Basile Aniello c/ Regione Campania.-
 Oggetto: Trasmissione Sentenza n. 20215/2012
Tribunale Napoli Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, e per le determinazioni di competenza si trasmette copia della sentenza n. 20215/2012 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro notificata in formula esecutiva,.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Addivinola/rc

D'Ambrosio
Botta
17/1/13

IBITALE DI NAPOLI
Leone Leone e Pigna

1. *Nome*
 2. *Indirizzo*
 3. *Telefono*
 4. *Professione*
 5. *Altre informazioni*
 6. *Altre informazioni*
 7. *Altre informazioni*
 8. *Altre informazioni*
 9. *Altre informazioni*
 10. *Altre informazioni*
 11. *Altre informazioni*
 12. *Altre informazioni*
 13. *Altre informazioni*
 14. *Altre informazioni*
 15. *Altre informazioni*
 16. *Altre informazioni*
 17. *Altre informazioni*
 18. *Altre informazioni*
 19. *Altre informazioni*
 20. *Altre informazioni*
 21. *Altre informazioni*
 22. *Altre informazioni*
 23. *Altre informazioni*
 24. *Altre informazioni*
 25. *Altre informazioni*
 26. *Altre informazioni*
 27. *Altre informazioni*
 28. *Altre informazioni*
 29. *Altre informazioni*
 30. *Altre informazioni*
 31. *Altre informazioni*
 32. *Altre informazioni*
 33. *Altre informazioni*
 34. *Altre informazioni*
 35. *Altre informazioni*
 36. *Altre informazioni*
 37. *Altre informazioni*
 38. *Altre informazioni*
 39. *Altre informazioni*
 40. *Altre informazioni*
 41. *Altre informazioni*
 42. *Altre informazioni*
 43. *Altre informazioni*
 44. *Altre informazioni*
 45. *Altre informazioni*
 46. *Altre informazioni*
 47. *Altre informazioni*
 48. *Altre informazioni*
 49. *Altre informazioni*
 50. *Altre informazioni*
 51. *Altre informazioni*
 52. *Altre informazioni*
 53. *Altre informazioni*
 54. *Altre informazioni*
 55. *Altre informazioni*
 56. *Altre informazioni*
 57. *Altre informazioni*
 58. *Altre informazioni*
 59. *Altre informazioni*
 60. *Altre informazioni*
 61. *Altre informazioni*
 62. *Altre informazioni*
 63. *Altre informazioni*
 64. *Altre informazioni*
 65. *Altre informazioni*
 66. *Altre informazioni*
 67. *Altre informazioni*
 68. *Altre informazioni*
 69. *Altre informazioni*
 70. *Altre informazioni*
 71. *Altre informazioni*
 72. *Altre informazioni*
 73. *Altre informazioni*
 74. *Altre informazioni*
 75. *Altre informazioni*
 76. *Altre informazioni*
 77. *Altre informazioni*
 78. *Altre informazioni*
 79. *Altre informazioni*
 80. *Altre informazioni*
 81. *Altre informazioni*
 82. *Altre informazioni*
 83. *Altre informazioni*
 84. *Altre informazioni*
 85. *Altre informazioni*
 86. *Altre informazioni*
 87. *Altre informazioni*
 88. *Altre informazioni*
 89. *Altre informazioni*
 90. *Altre informazioni*
 91. *Altre informazioni*
 92. *Altre informazioni*
 93. *Altre informazioni*
 94. *Altre informazioni*
 95. *Altre informazioni*
 96. *Altre informazioni*
 97. *Altre informazioni*
 98. *Altre informazioni*
 99. *Altre informazioni*
 100. *Altre informazioni*

GRUPPO 1
91082012
154
2 GEN 2013
UFFICIO
R. DOCUMENTO PUBBLICO
REPUBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.07.2012 ha pronunciato la seguente

o la seguente

nella causa n° 8365/2011 R.G.L. e vertente

6899

TRA

BASILE ANIELLO, rapp.tato e difeso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco con cui elett.te domicilia in Napoli, alla piazza Carlo III n.42

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Erminia Addivinola, elett. domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n.81,

RESISTENTE

Oggetto : *risarcimento del danno da perdita di chances*

Conclusioni: *come in atti*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.02.2011 il ricorrente in epigrafe, dipendente/i della Regione Campania, con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa per l'anno 2000 e per gli anni successivi, agiva per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione, negli anni 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della retribuzione di risultato che quantificava negli importi specificati nell'atto introduttivo nei singoli atti introduttivi.

A fondamento della domanda esprimeva che il CCNL 31/3/99, che aveva classificato il personale in quattro categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, a norma dell'art. 11 del contratto decentrato integrativo 1998/2001, si caratterizza per l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e

/ 4 GEN. 2013

risultato ed è suddivisa in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Deduceva che con la determina dirigenziale specificata in ricorso era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, incarico riconfermato per l'anno 2001.

In virtù di detti provvedimenti aveva percepito la retribuzione di posizione dal 01.1.2000.

Esponeva che ai sensi del citato art. 11 per le posizioni organizzative del livello professionale riconosciuto al ricorrente era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di giunta Regionale n.8493 del 22.11.1998.*

Si doleva della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, per colpevole inerzia dell'amministrazione, deducendo che l'assenza di detto schema di valutazione impediva di procedere all'apprezzamento dei risultati raggiunti nonché alla verifica della loro corrispondenza con gli obiettivi prefissati con la conseguenza della mancata percezione della retribuzione di risultato, condizionata, appunto, ai fini della sua erogazione, dall'esito della valutazione.

Si costituiva la Regione Campania che, con varie argomentazioni, contestava la avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento rivendicato, in difetto del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò predisposto, alcun rilievo poteva attribuirsi, ai fini in oggetto, alla riconferma nell'incarico atteso che la stessa poteva conseguire anche al mancato raggiungimento di un risultato positivo.

La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Il ricorrente si duole della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, necessario per l'apprezzamento dei risultati raggiunti e condizione per la erogazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

E' circostanza pacifica -oltre che documentata- che al ricorrente, -inquadrato nella categoria D - è stato conferito incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per l'anno 2000 e che detto incarico è stato poi riconfermato per l'anno 2001.

Al riguardo, si osserva che l'**art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni – Autonomie Locali"** che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che *" i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3...."*.

L'**art. 10, comma 3**, prevede che *" l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale"*.

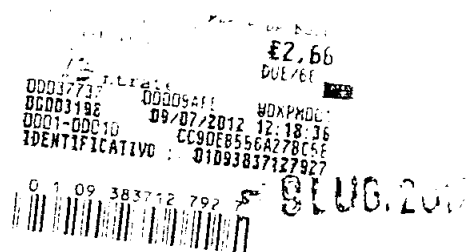
Completa il quadro normativo di riferimento, l'**art. 6 del medesimo CCNL** dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: *" In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2"*.

Il sistema appena delineato è stato poi attuato dal **CCDI** del personale della Giunta Regionale che, all'**art. 11**, ha istituito tre tipi di posizione organizzativa e stabilito una *" retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G. R. del 22.11.1998"*.

Non vi è dubbio che la costituzione del nucleo di valutazione costituiva, alla stregua della normativa di riferimento, un obbligo del datore di lavoro in quanto propedeutico all'attribuzione del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.

Appare evidente, pertanto, che, pur in difetto di una espressa previsione, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, la perdurante condotta omissiva della Regione Campania ha integrato un inadempimento contrattuale, fonte di risarcimento del danno.





A fronte di ciò, riduttiva e non altrettanto ragionevole appare, invece, la prospettazione suggerita dall'amministrazione di una riconferma dettata esclusivamente da esigenze organizzative.

La domanda va dunque accolta.

Ai fini del *quantum* appare corretto assumere come punto di partenza l'utile teorico che il lavoratore avrebbe conseguito in caso di regolare funzionamento del procedimento valutativo e applicare poi un coefficiente di riduzione sulla base delle possibilità di ottenere una valutazione positiva.

Ai fini del *quantum* appare congruo il criterio consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato non percepita; questa a norma dell'art. 11 CCDI, è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata in lire 22.000.000 per le posizioni di livello A, in lire 18.000.000 per quelle di livello B ed in lire 14.000.000 per le posizioni di livello C.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente al pagamento della somma specificata in parte dispositiva.

Detto importo, riconosciuto a titolo di obbligazione risarcitoria, va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento di € 2.272,41 in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di € 1.200,00, per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 5.07.2012

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice

dr. Pierfrancesco Peluso

Il cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
letta e pubblicata all'udienza del

5.7.2012

Il cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di
concorrervi quando ne siano richiesti.
Copia conforme all'originale, sottoscritto e controfirmato dal Giudice di
Napoli, Sezione Lavoro e Provvidenza, si rilascia in forma esecutiva a
richiesta del.....
Napoli, 20.10.2012.....
IL CANCELLIERE

20.10.2012
Napoli, 20.10.2012

STUDIO

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. **Pasquale Lucio Monaco**, si notifici a mani il su esteso atto a:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

CA
- 2 GEN 2013
Cascone Maria Fortuna



L'UFFICIALE GIUDIZIA
DI APPPE
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C
Alberto De Luca

Sentenza del Tribunale di Napoli
Numero 20215/2012
Dipendente Basile Aniello
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.200,00
spese generali	12,50%	1.200,00	<u>150,00</u>
			1.350,00
CPA	4%	1.350,00	<u>54,00</u>
			1.404,00
IVA	22%	1.404,00	308,88
TOTALE FATTURA			1.712,88
RITENUTA	20%	1.350,00	270,00
NETTO A PAGARE			1.442,88